

COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo

SCRITTURA PRIVATA - CONVENZIONE CON G.A.D.A. PER LA CATTURA DEI CANI VAGANTI

L'anno 2013, addì ____ del mese di _____ nella sede comunale del Comune di Cortona

TRA

COMUNE DI CORTONA rappresentato da _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come segue, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di _____ del Comune di Cortona con sede in Piazza della Repubblica 13 a Cortona (AR) codice fiscale e P. Iva 00137520516, il quale interviene nel presente atto ai sensi e agli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo

E

la Sig.ra Brocchi Deborah nata a Passignano sul Trasimeno (PG) il 22.09.1973 nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione G.A.D.A. Gli Angeli degli Animali Onlus (d'ora innanzi GADA) con sede a Marciano della Chiana (AR) in via Carraia n°21/n codice fiscale e P. Iva 91008070517, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con n° 302 a seguito di Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n° 226 del 7.12.2011 il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione G.A.D.A.

PREMESSO:

- che i comuni singoli o associati sono tenuti ad assicurare il servizio di cattura dei cani randagi o vaganti ai sensi dell'art. 29 della L.R. 59/2009
- che i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Marciano della Chiana e Foiano della Chiana hanno sottoscritto un accordo di programma per la gestione congiunta del randagismo con capofila individuato nel Comune di Cortona
- La Azienda Sanitaria USL n.8 di Arezzo con varie comunicazioni tra cui l'ultima in ordine di data del 29/03/2012 informa quest'amministrazione comunale l'indisponibilità della stessa azienda, causa pensionamento dell'operatore tecnico, a procedere alla cattura dei cani vaganti;
- che i Comuni per effetto del citato accordo partecipano alle spese secondo criteri stabiliti nel medesimo accordo per la gestione e il funzionamento dei canili rifugio di Ossaia nel Comune di Cortona e Malta nel Comune di Lucignano e del canile sanitario in loc. Ossaia a Cortona
- che con apposite convenzioni sono affidate e disciplinate le gestioni delle strutture di Ossaia a Cortona (a Associazione Etruria Animal per la parte rifugio e USL 8 per la parte sanitaria) e Malta a Lucignano (a Associazione GADA)
- che l'Associazione GADA è riconosciuta O.N.L.U.S. a seguito di Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n° 226 del 7.12.2011

Preso atto dell'opportunità di avvalersi dell'Associazione GADA anche per la gestione delle attività di cattura dei cani vaganti nel territorio dei cinque comuni stante la disponibilità manifestata in tal senso della predetta associazione.

Tanto premesso, con il presente atto avente forza di legge ai sensi dell'art.1372 c.c. si stipula quanto segue:

Art. 1 oggetto

Il comune di Cortona incarica l'Associazione GADA di provvedere ad effettuare il servizio di cattura dei cani vaganti nel territorio dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Marciano della Chiana e Foiano della Chiana.

Art. 2 Obblighi della GADA

La GADA in qualità di affidatario del servizio di cattura dei cani vaganti si impegna a:

- a) ad assicurare, a mezzo di personale idoneo, il pronto intervento per la cattura di cani che vengano segnalati vaganti nel territorio dei Comuni suddetti;
- b) ad attivare il servizio di cattura solo se richiesto dalla Polizia Municipale, dalle Forze dell'Ordine e/o dalla Azienda USL 8 entro tre ore dalla richiesta e, comunque, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e delle persone se impegnate in altre catture.
- c) a trasferire i cani catturati presso i canili rifugio consortili siti in Loc. Ossaia nel Comune di Cortona e Loc. Malta nel Comune di Lucignano secondo i criteri stabiliti dai Comuni nella Conferenza di Zona, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione del proprietario attraverso *microchip* e l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria.
- d) A condurre i cani feriti condotti presso il veterinario convenzionato con le Associazioni che gestiscono i canili intercomunali.
- e) A garantire che il servizio di cattura venga assicurato con continuità per tutto il corso dell'anno;
- f) A dare comunicazione dell'avvenuta cattura via fax al Comune e alla ASL competenti territorialmente, nonché al Comune Capofila dell'Accordo di Programma (Cortona); e ad inviare trimestralmente un resoconto di tutte le catture effettuate con indicazione delle località dove queste sono avvenute, dei cani restituiti e della destinazione di quelli inseriti presso le strutture comunali.

In caso di cani aggressivi e pericolosi, sarà richiesto l'intervento della ASL in quanto il personale addetto alle catture non può usare anestetici.

L'Enpa svolgerà il servizio con mezzi propri riservandosi la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne all'Associazione.

Art.3 Durata

La presente convenzione ha effetto dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013 ed è rinnovabile per pari periodo, previa verifica della disponibilità di entrambe le parti.

Art. 4 Disciplina dei rapporti finanziari

Per lo svolgimento del servizio di cattura dei cani oggetto di custodia, il Comune di Cortona, in qualità di capofila dell'Accordo di Programma, riconoscerà a GADA il corrispettivo annuo di € 5.800,00 compresa Iva di Legge, da corrispondere in due rate, la prima corrispondente al 50% a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla stipula del presente atto e il restante 50% a saldo al termine dell'incarico, la GADA provvederà ad emettere le relative fatture per l'importo di ciascuna singola rata.

Il Comune autorizza la GADA a riscuotere ed introitare dai proprietari dei cani identificati, a seguito della restituzione degli stessi in loro favore, le spese sostenute per la cattura entro limiti congrui con l'effettiva prestazione svolta.

Art. 5 recesso

Il comune si riserva la possibilità di recedere dalla presente convenzione per motivi di interesse pubblico e comunque nel caso di grave inadempimento della controparte.

In tal caso l'ente provvederà a diffidare Enpa intimandogli di adempiere alle proprie prestazioni. In caso di persistente inadempimento l'ente formalizzerà il recesso con apposito atto scritto.

Art. 6 registrazione

La presente convenzione, avente per oggetto prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

per il COMUNE DI CORTONA

per l'Associazione GADA
Il Rappresentante Legale

www.AlboPretorionline.it 18/03/13